

## 03 Inconferibilità, incompatibilità e conflitto d'interesse

Denominazione  
misura

### Conflitto d'interessi (e misure connesse)

Approfondimenti  
ANAC

L'ANAC a partire dal 2013 affronta il tema del conflitto d'interesse in modo diffuso ed articolato in tutti i PNA e nei relativi aggiornamenti, sia considerando l'argomento in quanto tale, sia prendendo in esame specifiche aree di attività delle pubbliche amministrazioni e specifiche tipologie di amministrazioni.

Provvede inoltre a deliberare specifiche linee guida e ad assumere proprie delibere, conseguenti a richieste di chiarimento, come documento di guida; promuove studi e approfondimenti<sup>1</sup> e partecipa o collabora alla realizzazione di momenti d'incontro sul tema. Effettua ricognizioni normative, propone esempi di casi e promuove, a volte arrivando a dettagliarne le modalità attuative, procedure.

Nel documento contenente lo **Schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2019 - 2021** (Consultazione on line del 24 luglio 2019 - invio contributi entro il 15 settembre 2019)<sup>2</sup> l'Autorità si prefigge una sistematizzazione di questo considerevole materiale. Qualora gli atti deliberativi prodotti nel corso del tempo siano da ritenersi ancora validi ed utili, il documento esplicita il rinvio. In altri casi invece si rivedono le analisi condotte, evidenziando a volte i collegamenti con la disciplina penalistica.

Il testo considera i diversi ambiti di applicazione delle norme: contratti pubblici, assegnazione di incarichi e concorsi, composizione delle commissioni etc

Analizza, come di consueto, l'ambito soggettivo e considera quindi non solo la casistica in relazione alle pubbliche amministrazioni, ma anche l'applicazione negli enti controllati e partecipati.

L'Autorità evidenzia infine i propri poteri di verifica ed eventualmente sanzionatori.

Lo scopo del documento 2019-21 è quello di essere una guida ed un riferimento il più possibile completo: si sottolinea infatti la necessità che le amministrazioni forniscano, nell'ambito del PTPCT da loro adottato, una descrizione sistematica delle azioni condotte e da condurre, comprensiva di riferimenti regolamentari, di esplicitazione delle procedure etc.

**In tema di università lo SCHEMA di PNA 2019 fa ripetutamente rinvio all'approfondimento sulle istituzioni universitarie contenuto nell'aggiornamento 2017 al PNA<sup>3</sup>** " (...) l'Autorità ha fornito indicazioni sul tema del conflitto di interessi e di attività extra-istituzionali per i docenti nelle università, tenuto conto delle notevoli peculiarità organizzative e funzionali che caratterizzano le istituzioni universitarie<sup>4</sup>14.

<sup>1</sup> Recentissimi i seguenti due working paper "La prassi dell'Anac in materia di conflitto di interessi" e "L'Anac e la disciplina dei conflitti di interessi" pubblicati, e scaricabili gratuitamente, dalla seguente pagina web del sito dell'autorità

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/news?id=4394a9ae0a7780422512f4efe0657263>

<sup>2</sup> <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ConsultazioniOnline/consultazioni?id=244ec3810a7780421714054bba4a327c>

<sup>3</sup> **Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017. Tutti i PNA deliberati sono pubblicati nella pagina** <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione>

<sup>4</sup> **Contenuto della nota 14** Con atto di indirizzo del 14 maggio 2018, adottato in collaborazione con l'ANAC, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha effettuato una ricognizione del complesso quadro normativo vigente e fornito chiarimenti su aspetti di incerta interpretazione per orientare il comportamento del personale accademico, nelle diverse attività attinenti alla ricerca e all'insegnamento. In esito anche alla vigilanza svolta dall'Autorità su segnalazione di casi, è emersa a volte una carenza nella regolamentazione interna delle università che disciplinano l'obbligo di astensione in ambiti particolarmente delicati, quale quello dei concorsi universitari.

Le potenziali situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza vanno altresì valutate in concreto, anche laddove, previa autorizzazione, è ammesso lo svolgimento di attività esterne. Al riguardo, può citarsi l'esempio dei professori a tempo pieno che possono svolgere compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti non aventi scopo di lucro (quali ad esempio, associazioni e fondazioni), ai sensi dell'art. 6, co. 10, della legge n. 240 del 2010. Nel rinviare alle osservazioni espresse dal MIUR nell'atto di indirizzo, si raccomanda di prevedere nei codici etici e nei codici di comportamento puntuali disposizioni, al fine di evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse reale o anche solo potenziale.

Rinvia inoltre all'[Atto di indirizzo della Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Sen. Valeria Fedeli avente ad oggetto l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università – 14/05/2018.](#)<sup>5</sup>

Tale documento, frutto di una stretta collaborazione fra ANAC e MIUR, pur con una diversa organizzazione degli argomenti, riprende in larga parte i contenuti già espressi nell'approfondimento 2017 ma affronta anche, nella sua parte terza "**Istituti di particolare interesse per il sistema universitario e della ricerca**", un tema rilevante come quello del regime delle attività esterne dei docenti delle università.

#### **Il conflitto d'interessi in un'accezione ampia**

Nel testo 2019 l'autorità propone il tema del conflitto d'interessi considerandolo in un'accezione ampia: "qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale".

"Pertanto alle situazioni palesi di **conflitto di interessi reale e concreto**, che sono quelle esplicitate all'art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013, si aggiungono quelle di **potenziale conflitto** che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale del potere pubblico."

"**Un'altra ipotesi di conflitto di interessi** può presentarsi nei casi in cui il conferimento di una carica nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato regolati, finanziati e in controllo pubblico sia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 e tuttavia configuri una situazione di **conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, cd. strutturale**, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite. In altri termini, l'imparzialità nell'espletamento dell'attività amministrativa potrebbe essere pregiudicata in modo sistematico da interessi personali o professionali derivanti dall'assunzione di un incarico, pur compatibile ai sensi del d.lgs. 39/2013."

#### **Ambiti di applicazione e suggerimenti metodologici**

Il rinvio ad alcuni documenti già deliberati costituisce parte di un discorso articolato, spesso centrato sulla disamina dei casi ed il discrimine fra diverse situazioni:

"In tema di **imparzialità dei componenti delle commissioni di concorso per il reclutamento del personale o di selezione per il conferimento di incarichi**, (...) (cfr. delibera n. 209 del 1 marzo 2017, delibera n. 384 del 29 marzo 2017 e delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018)."

In alcuni casi, pur se focalizzate su ambiti specifici (come quello dei contratti pubblici) le delibere forniscono alcune interessanti indicazioni di metodo che potrebbero suggerire come affrontare determinate criticità applicative della misura.

#### *"1.4.1. Il conflitto di interessi nel codice dei contratti pubblici (...)*

Vista la rilevanza degli interessi coinvolti nel settore degli appalti pubblici, area considerata fra le più esposte a rischio di fenomeni corruttivi, l'Autorità, nell'ambito dei poteri attribuiti dall'art. 213 del codice, ha ritenuto di dedicare un approfondimento sul tema nella **delibera n. 494 del 5 giugno 2019** recante le «*Linee guida per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*», ai sensi del citato art. 42 del d.lgs. 50 del 2016."

#### **Conflitto d'interessi e misure di trasparenza**

Ridotta, ma comunque presente (nello schema di PNA 2019), risulta la connessione fra misure sul conflitto d'interesse, quelle di trasparenza ed i relativi obblighi di pubblicazione, come definiti dal Decreto 33/2013 (detto decreto trasparenza<sup>6</sup>).

Per gli assetti connessi agli obblighi di pubblicazione si rinvia a quanto contenuto nelle due seguenti linee guida:

<sup>5</sup> <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaDocumentazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione>

<sup>6</sup> Vedi allegato alla presente scheda

**Determinazione n. 1310 del 28/12/2016** -. Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016<sup>7</sup>

**Determinazione n. 1134 del 08/11/2017** - Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici<sup>8</sup>

#### **ALTRE MISURE CONNESSE AL TEMA DEL CONFLITTO D'INTERESSE:**

"Il tema della gestione dei conflitti di interesse è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Esso è stato affrontato dalla l. 190/2012, con riguardo sia al personale interno dell'amministrazione/ente sia a soggetti esterni destinatari di incarichi nelle amministrazioni/enti, mediante norme che attengono a diversi aspetti quali:

- l'astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi;
- le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (cfr. § 1.5.);
- l'adozione dei codici di comportamento (cfr. § 1.3.);
- il divieto di *pantouflage* (cfr. § 1.8.);
- l'autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali;
- l'affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr. § 1.7.)."<sup>9</sup>

**Informazioni,  
note,  
suggerimenti  
per  
l'osservazione  
e valutazione**

#### **CODICE ETICO di Ateneo<sup>10</sup>:**

##### **Articolo 13 Conflitto di interessi**

1. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un membro dell'Università contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'Università. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.

2. L'interesse privato, di natura non solo economica, può ad esempio riguardare:

- a) l'interesse immediato della persona in quanto membro dell'Università;
- b) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il membro dell'Università intrattenga rapporti economici, professionali o di consulenza;
- c) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il membro dell'Università abbia il controllo o possieda una quota significativa di partecipazione finanziaria;
- d) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al membro dell'Università.

3. Il membro dell'Università che, partecipando ad una decisione collegiale, si trova in conflitto di interessi deve astenersi dal deliberare.

#### **CODICE DI COMPORTAMENTO di Ateneo<sup>11</sup>**

Il codice di comportamento affronta specificamente il tema negli **Articoli 6- Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto d'interessi** e **7. Conflitto di interessi e obbligo di astensione**

**Il PTPCT di Ateneo 2019 -21<sup>12</sup>** prevede, in fase di valutazione del rischio connesso al singolo processo, la verifica di specifiche condizioni relative al tema del conflitto d'interesse : **4) Rilevanza esterna; "Valore" soggettivo.**

La traduzione operativa dell'area di indagine, nel modello di valutazione del rischio adottato ed implementato nell' **Applicativo SGRC Sistema di Gestione del Rischio**

<sup>7</sup> <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?ca=6667>

<sup>8</sup> <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?ca=7019>

<sup>9</sup> Sempre in Schema di PNA 2019-21. Vedi sopra

<sup>10</sup> <https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/item/9320-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

<sup>11</sup> Idem

<sup>12</sup> <https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/itemlist/category/1030-piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>

**Corruttivo - Università di Pisa<sup>13</sup>** prevede la conferma o la confutazione delle seguenti affermazioni:

**4) Rilevanza esterna; "Valore" soggettivo. Il rischio di condizionamenti è elevato per:**

- Fini di carriera nella professione o nello studio
- Motivazioni legate al prestigio o al potere oppure perché al processo è attribuito un elevato valore simbolico
- Potenziali benefici economici
- Avvantaggiare un'altra organizzazione, o persone a cui si è legati o da cui si è condizionati
- Avvantaggiare la propria organizzazione rispetto ad altre, in quanto l'esito del processo ha un'elevata rilevanza esterna.

---

<sup>13</sup> <https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/item/12790-modelli-ed-istruzioni-per-l-analisi-la-valutazione-la-programmazione-delle-attivita-di-trattamento-del-rischio>

## ALLEGATO: Alcuni riferimenti normativi per il complesso delle misure della categoria

### **LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.**

Prevede al:

**c. 49.** Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

**50.** I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.

I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico.

È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;

d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;

f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.

La legge modifica inoltre le seguenti norme:

- **LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.** È aggiunto l'«Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi).
- **DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi**

## **DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 ((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.))**

Prevede obblighi di pubblicazione delle dichiarazioni in diversi articoli: per esempio

*Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*

*Art. 15 ((Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza))*

*Art. 15-bis ((Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate.))*

Prevede anche:

*Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici*

*Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.*

In particolare: 2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti)) di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Interamente dedicato alla materia è **il DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**

Prevede:

**Art. 3 Principi generali** 2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

### **Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse**

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

### **Art. 7 Obbligo di astensione**

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

### **Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti**

c. 3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

**Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice**

**DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 ((Codice dei contratti pubblici)).**

**Art. 42 (Conflitto di interesse)**

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

**Art. 80 (Motivi di esclusione)**

## PROGRAMMAZIONE DI ATENEO PER LE MISURE DELLA CATEGORIA (TRIENNIO 2019-21)

<b>Struttura Responsabile</b>	Direzione affari legali e generali (capofila) Direzione del personale
<b>Classificazione PTPCT 2019/21</b>	03-INCONFERIBILITA', INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO D'INTERESSE -A1-Regolamento chiamate
<b>Descrizione nel PTPCT di ateneo 2019/21</b>	A1- Incarichi inconferebili ed incompatibili, situazioni di conflitto d'interessi, attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage): "Revisione del regolamento sulle chiamate dei professori di prima e seconda fascia (Entro 30 giugno 2019)"
<b>Misura inserita in un Obiettivo Perf. 2019</b>	Coordinamento, revisione, integrazione della regolamentazione interna: <b>Revisione del regolamento sulle chiamate dei professori di prima e seconda fascia</b> (Entro 30 giugno 2019)
	<a href="#">Revisione e miglioramento di alcuni regolamenti di Ateneo</a>

<b>Struttura Responsabile</b>	Direzione affari legali e generali (capofila) Direzione Servizi per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico
<b>Classificazione PTPCT 2019/21</b>	03-INCONFERIBILITA', INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO D'INTERESSE -A2-Regolamento Spin off A2-Incarichi inconferebili ed incompatibili, situazioni di conflitto d'interessi, attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage): "Revisione regolamento spin off (Entro 31 dicembre 2019)"
<b>Descrizione nel PTPCT di ateneo 2019/21</b>	Coordinamento, revisione, integrazione della regolamentazione interna <b>Revisione regolamento spin off</b> (Entro 31 dicembre 2019);
<b>Misura inserita in un Obiettivo Perf. 2019</b>	<a href="#">Revisione e miglioramento di alcuni regolamenti di Ateneo</a>

<b>Struttura Responsabile</b>	Direzione del personale (capofila) Direzione affari legali e generali; Direzione Servizi per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico
<b>Classificazione PTPCT 2019/21</b>	03-INCONFERIBILITA', INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO D'INTERESSE -A3-Azioni di sensibilizzazione A3- Incarichi inconferebili ed incompatibili, situazioni di conflitto d'interessi, attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage): "Azioni di informazione e sensibilizzazione nei confronti del personale docente o amministrativo potenzialmente interessato dalle misure"
<b>Descrizione nel PTPCT di ateneo 2019/21</b>	Azioni di informazione e sensibilizzazione nei confronti del personale docente o amministrativo potenzialmente interessato dalle misure";
<b>Misura inserita in Obiettivo Perf. 2019</b>	nessuno

